

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 436/2022/R/GAS e 464/2022/R/GAS

**DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2022
374/2022/R/GAS**

MODIFICHE URGENTI AL TIVG: NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA A DECORRERE DALL'1 OTTOBRE 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1214^a *bis* riunione del 29 luglio 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);

- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22), convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/22), convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM (di seguito: deliberazione 51/2018/R/COM) e in particolare l’Allegato A (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com (di seguito: deliberazione 143/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/com (di seguito: deliberazione 148/2022/R/com);
- la deliberazione 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas)
- la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2022, 252/2022/I/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato morosità gas (di seguito: TIMG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e

integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: TIVG);

- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la Comunicazione della Commissione europea del 20 luglio 2022 “Risparmiare gas per un inverno sicuro” e l’allegato Piano europeo per la riduzione della domanda di gas;
- la proposta di Regolamento del Consiglio recante misure coordinate per la riduzione della domanda di gas (COM 2022/361).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012,

5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall’1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici;
- da ultimo, la legge di conversione del decreto-legge 17/21 ha integrato l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 attribuendo all’Autorità il compito, nell’esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto, oltre che “*dell’andamento del mercato*”, anche “*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 6, del TIVG prevede, in particolare:
 1. al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 2. al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall’anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

3. al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- la determinazione delle condizioni economiche del servizio di tutela viene effettuata in modo tale da trasferire ai clienti domestici il segnale di prezzo relativo ai diversi segmenti della filiera (approvvigionamento, trasporto, ecc.), che riflette i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente per il servizio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per far fronte al contesto di grave crisi internazionale e alla situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell'energia, in particolare di quello del gas naturale, con un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, e connesse ricadute negative sui clienti finali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, il Governo italiano è intervenuto a più riprese, con una serie di iniziative legislative volte ad adottare misure per fronteggiare una situazione ritenuta di *“eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale”*, tra cui rientrano le disposizioni con cui è stato attribuito all'Autorità il compito di svolgere un apposito monitoraggio sui contratti di approvvigionamento per l'importazione del gas naturale (cfr. articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21/22), al fine della cui operatività l'Autorità ha adottato prime misure con la deliberazione 143/2022/R/gas;
- inoltre, sempre nell'ottica di mitigare quanto più possibile l'impatto dell'attuale situazione congiunturale sulla spesa dei clienti finali di minori dimensioni, con la deliberazione 148/2022/R/gas l'Autorità è intervenuta con urgenza definendo, a complemento delle misure già istituite in via legislativa, uno specifico meccanismo, finalizzato a trasferire, a partire dal 1° aprile 2022, alla clientela finale di piccole dimensioni, i (potenziali) benefici derivanti da possibili interventi futuri (legislativi o regolatori), di ulteriori misure di contrasto all'eccezionale situazione di instabilità, anche sulla base degli esiti della prima attività di monitoraggio dell'Autorità sui contratti di importazione;
- ai fini di quanto sopra, l'Autorità ha aggiornato l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all'articolo 42.3, lettera g) del RTDG, attraverso l'applicazione di una componente di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui; inoltre, per il finanziamento degli importi di cui all'elemento UG_{2c} derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta è stato istituito un conto di gestione straordinario presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- con la successiva segnalazione 252/2022/I/gas, l'Autorità ha riportato gli esiti della prima attività di monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia (effettuata in ottemperanza al richiamato decreto legge 21/22), nell'ambito della quale è stato evidenziato, tra le altre cose, che qualora l'attività continuativa di monitoraggio riveli disallineamenti tra i prezzi dei contratti pluriennali e i prezzi all'ingrosso, gli effetti economici potrebbero essere

intercettati e trasferiti ai clienti finali, mediante apposito intervento normativo che preveda l'utilizzo dell'elemento UG2c di cui alla richiamata deliberazione 148/2022/R/gas in quanto uno strumento di immediata implementazione e non distorsivo;

- a fronte delle perduranti tensioni geopolitiche che continuano a prolungare l'attuale congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il Governo è intervenuto, da ultimo, con il decreto-legge 80/22, recante specifiche misure volte a contenere, anche per il III trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale;
- la deliberazione 296/2022/R/gas ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 2022 prevedendo, relativamente al III trimestre 2022, di: (i) mantenere azzerati i valori delle aliquote rispettivamente della componente UG_3 e della componente UG_{3T} ; (ii) aggiornare, a partire dal 1° luglio 2022, i valori l'aliquota dell'elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2 prevedendo l'applicazione di una componente negativa ai clienti finali con le modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le perduranti tensioni geopolitiche hanno acuito le incertezze relative alla disponibilità di forniture di gas naturale dalla Russia mettendo in allarme tutti i paesi europei e incrementando, nel corso del mese di luglio, le forti tensioni sui mercati all'ingrosso del gas naturale già iniziate nella seconda metà dell'anno passato;
- tale situazione di elevata incertezza comporta, tra l'altro, criticità per gli esercenti la vendita nel reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico per il prossimo anno termico a partire dal 1° ottobre; peraltro, tali difficoltà a trovare sufficienti volumi di gas all'ingrosso fanno presagire una potenziale crescita dei casi di attivazione del servizio di *default* trasporto, volto a garantire il bilanciamento sulla rete di trasporto nelle situazioni di disequilibrio e per il periodo in cui non sia identificabile l'Utente del Bilanciamento responsabile, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di *default* distribuzione) con conseguente aumento del rischio di costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali in cui si incorrerebbe a fronte delle risoluzioni dei contratti di bilanciamento o di distribuzione degli operatori e/o dell'aumento della morosità dei clienti finali;
- in tale situazione, inoltre, data la ridotta liquidità delle quotazioni *forward* utilizzate dall'attuale formula di determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del prezzo di tutela gas, l'incremento dei consumi atteso per il prossimo trimestre per i clienti serviti in tutela potrebbe determinare una ancor più elevata volatilità e un incremento dei prezzi per il medesimo trimestre;

- peraltro, nell'ambito della consultazione inerente la definizione dei contratti alle differenze a due vie associati alle capacità di stoccaggio, gli utenti hanno indicato il riferimento al prezzo *PSV Day Ahead* come indice maggiormente rappresentativo del prezzo *spot* del mercato italiano in quanto caratterizzato da livelli di liquidità più significativi rispetto agli altri indici in quella sede proposti e idoneo a limitare i costi delle attività di *hedging*; pertanto l'Autorità con la deliberazione 189/2022/R/gas ha adottato il prezzo *PSV Day Ahead* come riferimento di prezzo dei citati contratti;
- rispetto alle forti criticità sopra delineate, il Consiglio europeo, in esito alle riunioni del 30 e 31 maggio 2022 e del 23 e 24 giugno 2022, ha invitato la Commissione europea a esaminare modalità per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la fattibilità dell'introduzione di tetti temporanei ai prezzi all'importazione di gas naturale e, in uno spirito di solidarietà europea, a migliorare la preparazione a eventuali gravi interruzioni dell'approvvigionamento in particolare anche attraverso un piano di emergenza europeo coordinato che dovrebbe garantire l'attenuazione di gravi interruzioni dell'approvvigionamento;
- il 20 luglio la Commissione europea, in risposta alla richiesta del Consiglio europeo, ha adottato la Comunicazione "Risparmiare gas per un inverno sicuro" con il duplice intento di fare stato delle misure già intraprese ovvero degli strumenti che l'Europa ha a disposizione per una riduzione coordinata della domanda di gas e di proporre ulteriori misure di riduzione necessarie per fronteggiare uno scenario di prolungata interruzione e limitare pertanto i costi economici di tale evenienza; tale comunicazione è accompagnata da un Piano europeo per la riduzione della domanda di gas per favorire interventi coordinati fra gli Stati membri, attraverso l'individuazione di una serie di buone prassi e linee guida, di riduzione preventiva delle forniture da attivare, prima dell'insorgere di un'emergenza reale, per la protezione della competitività dell'UE e la fornitura di prodotti e servizi essenziali all'economia e da una proposta di Regolamento del Consiglio recante misure coordinate per la riduzione della domanda di gas

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente definire una nuova modalità di determinazione della componente C_{MEM} , al fine di permettere un maggior allineamento della stessa all'andamento dei prezzi *spot* nel mercato all'ingrosso; tale intervento comporta infatti potenziali benefici per i clienti finali derivanti da:
 - i. le maggiori possibilità dei venditori di reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda per uso domestico nel prossimo anno termico grazie alla riduzione dei rischi imputabili al differenziale tra le quotazioni *forward* utilizzate per la determinazione delle condizioni di tutela (ovvero nel mercato libero in presenza di offerte a sconto rispetto alle condizioni di tutela) e il prezzo *spot* a cui è possibile approvvigionare la parte

- di consumi non prevedibile nel secondo mese solare antecedente l'inizio di ciascun trimestre; e
- ii. un immediato trasferimento ai clienti finali degli effetti di eventuali iniziative di contenimento dei prezzi delle *commodity* energetiche, attualmente all'esame della Commissione europea, come i tetti al prezzo del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- i potenziali benefici a favore dei clienti finali di cui ai precedenti punti siano tali da controbilanciare la maggiore volatilità dei prezzi di tutela applicati ai clienti finali (che vedrebbero, di fatto, un aggiornamento mensile delle condizioni economiche di tutela) nonché gli oneri implementativi del suddetto intervento a carico degli operatori che potrebbero trarne comunque benefici in termini di riduzione del rischio legato alle condizioni di approvvigionamento;
 - nel dettaglio, sia necessario prevedere che, a decorrere dall'1 ottobre 2022, il nuovo riferimento da utilizzare ai fini della determinazione della componente C_{MEM} sia fissato pari alla media mensile del prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren in linea con le determinazioni assunte con la deliberazione 189/2022/R/gas, stabilendo al contempo che tale corrispettivo sia pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità;
 - la predetta modalità di quantificazione *ex-post* della componente C_{MEM} imporrebbe a molti venditori di cambiare in tempi rapidi i sistemi di fatturazione laddove impostati per emettere la fattura nel corso del mese (cd. fatturazione *rolling*), in quanto il processo di fatturazione relativo a un mese potrebbe essere avviato solamente all'inizio del mese successivo; a fronte delle tempistiche limitate entro cui dovrebbero essere realizzati i predetti interventi ai sistemi di fatturazione i quali potrebbero in alcuni casi protrarsi per un arco di tempo maggiore, sia pertanto opportuno prevedere che, qualora alcuni venditori debbano effettuare ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato, siano tenuti, non solo a darne opportuna informazione al cliente in seno alla bolletta con le modalità previste dalla Bolletta 2.0, ma anche a creare un'apposita sezione sul proprio sito *internet* in cui sia spiegato, in maniera chiara e comprensibile, il motivo del ricalcolo e la modalità di determinazione dei prezzi oggetto di ricalcolo, così da assicurare adeguata trasparenza al cliente finale;
 - in conseguenza del predetto intervento di modifica del riferimento per la determinazione della componente C_{MEM} , sia parimenti opportuno prevedere che, ai fini della stima della spesa annua effettuata dal Portale Offerte per il servizio di tutela nonché per le altre offerte di libero mercato il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub PSV, si prendano a riferimento le quotazioni *forward* relative a tale hub;
 - sia necessario adottare le modifiche sopra richiamate con la massima urgenza, al fine di permettere agli operatori di essere a conoscenza delle nuove modalità di determinazione della componente C_{MEM} prima del mese di agosto, mese in cui – in base all'attuale modalità di determinazione della suddetta componente – vengono

normalmente effettuate le specifiche coperture per i volumi di gas che ciascun operatore stima di fornire a decorrere dall'1 ottobre 2022;

- sia tuttavia opportuno, ai sensi dell'art. 5.2 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni su aspetti di carattere implementativo e operativo rispetto alle nuove modalità di determinazione della componente C_{MEM} , entro il 26 agosto 2022, al fine di valutare specifici ulteriori interventi finalizzati a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dall'1 ottobre 2022.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in ragione dell'attuale situazione emergenziale da cui originano gli interventi oggetto del presente provvedimento, sia opportuno istituire un Tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici anche al fine di identificare l'adeguato *set* informativo, rispetto a quello già disponibile al consumatore, necessario alla migliore comprensione delle nuove modalità di determinazione delle condizioni del servizio di tutela.

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dall'1 ottobre 2022, il TIVG nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 1 la definizione "**Componente $C_{MEM,t}$** " è sostituita dalla seguente definizione:

"**Componente $C_{MEM,m}$** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso;"
 - b. l'articolo 6 è sostituito dal seguente articolo 6:

"Articolo 6

Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 6.1 La componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,m}$ è fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del *prezzo PSV*, determinato come segue:
 - i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* "*Day-Ahead*", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "*PSV Price Assessment*", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;

- ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
 - iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.
- 6.2 La componente $C_{MEM,m}$ di cui al comma 6.1 è espressa in euro/GJ applicando un fattore di conversione pari a $1/3,6$ (euro/GJ)/(euro/MWh).
- 6.3 Il livello della componente $C_{MEM,m}$ di cui al comma 6.1 è pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità all’inizio del mese successivo al mese di riferimento.”;
- c. il comma 27.2 è sostituito dal seguente comma:
“27.2 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi applicando:
 - a) ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, l’indicizzazione prevista al comma 23.2, il primo giorno di ciascun mese;
 - b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l’indicizzazione prevista al comma 6.2, il primo giorno dell’inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l’1 gennaio di ciascun anno. La variazione ΔT delle condizioni economiche di fornitura relative all’approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, positiva o negativa, è calcolata come differenza tra:
 - il valore di $P_{FOR,t}$ e QE_{t-1} per il trimestre 1 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013;
 - il valore di $P_{FOR,t}$ e $P_{FOR,t-1}$ per i trimestri 1 gennaio 2014 – 30 settembre 2022;
 - il valore di $C_{MEM,m}$ e di $C_{MEM,t-1}$ in vigore nel trimestre 1 luglio 2022-30 settembre 2022 per il mese di ottobre 2022;
 - il valore di $C_{MEM,m}$ e $C_{MEM,m-1}$ per ciascuno dei mesi successivi.”;
 - d. nella Tabella n. 12 le parole “dall’1 gennaio 2022” sono sostituite con le parole “dall’1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022”;
2. di prevedere che qualora i venditori, in ragione della nuova metodologia di determinazione della componente C_{MEM} , effettuino ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, siano tenuti a darne opportuna informazione al cliente pubblicando in un’apposita sezione del proprio sito *internet* una esaustiva spiegazione della tipologia di ricalcolo, corredata da casi esemplificativi nei quali il cliente possa agevolmente riconoscersi; il *link* alla predetta sezione del sito è riportato nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli;

- 2.bis di prevedere che, nei casi in cui siano emesse bollette contenenti una stima in acconto del valore della componente C_{MEM} , il valore stimato della predetta componente sia posto pari al valore della componente C_{MEM} del mese precedente, determinata ai sensi dell'articolo 6 del TIVG come modificato dalla deliberazione 374/2022/R/gas;
- 2.ter di prevedere che, in deroga all'articolo 4, comma 4.1 del TIF, i venditori del servizio di tutela gas possano emettere le bollette di periodo con frequenza mensile nei casi in cui sia prevista una diversa periodicità in base alla tabella 3 del TIF, dandone opportuna informazione al cliente finale con una apposita comunicazione che dovrà pervenire entro la prima bolletta in cui avviene la modifica della frequenza di emissione della bolletta;
3. di modificare, con efficacia dall'1 ottobre 2022, l'articolo 17, comma 17.3 della deliberazione 51/2018/R/COM prevedendo che la lettera b) sia sostituita dalla seguente:
 - “b) per il gas naturale:
 - i. con riferimento al servizio di tutela nonché alle altre offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub PSV, le quotazioni *forward* OTC relative a tale hub, identificate dal Gestore secondo parametri definiti da una società specializzata in accordo ai principi di oggettività, verificabilità e rappresentatività dei mercati;
 - ii. con riferimento alle offerte PLACET, nonché alle altre offerte di mercato libero, il cui corrispettivo è definito a partire dalle quotazioni dei mercati a pronti e a termine all'hub TTF, le quotazioni *forward* OTC relative a tale hub, identificate dal Gestore secondo parametri definiti da una società specializzata in accordo ai principi di oggettività, verificabilità e rappresentatività dei mercati;”;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti di istituire presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente un apposito Tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici anche al fine di identificare l'adeguato *set* informativo, rispetto a quello già disponibile al consumatore, necessario alla migliore comprensione delle nuove modalità di determinazione delle condizioni del servizio di tutela;
5. di prevedere che i soggetti interessati presentino, entro il 26 agosto 2022, le loro osservazioni e proposte motivate finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi volti a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dall'1 ottobre 2022;
6. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



29 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini